



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

Regolamento

per l'applicazione della Tariffa

per il servizio di gestione dei

Rifiuti Solidi Urbani

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	3
ART. 4 – SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA	3
ART. 5 – PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ	4
ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI PER IPOTESI SPECIALI	4
ART. 7 – INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O CONDUZIONE	4
TITOLO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	5
ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	5
ART. 9 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 10 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	6
ART. 11 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	7
ART. 12 – COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TARIFFA	7
ART. 13 – SUPERFICIE NON ASSOGGETTABILE A TARIFFA VARIABILE	8
ART. 14 – LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TARIFFA	9
ART. 15 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	10
ART. 16 – TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	10
TITOLO III – DENUNCE- ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE	11
ART. 17 – DENUNCE	11
ART. 18 – VIOLAZIONI E PENALITÀ	11
ART. 19 – ACCERTAMENTO E ATTIVITÀ DI CONTROLLO	12
ART. 20 – RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.	13
ART. 21 – RIMBORSI	13
ART. 22 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE.	13

Titolo I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (di seguito denominata "tariffa"), prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DPR 27.04.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 – Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e determinata in base ai parametri di riferimento di cui all'art. 2 del DPR 158/1999 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani come definito dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tutto il territorio comunale.
3. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa stessa da parte del Comune.

Art. 3 – Presupposto della tariffa

1. La tariffa è dovuta, con le esclusioni di cui all'art. 14, per l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui al comma 2 art. 7 del D.Lgs 22/97, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Art. 4 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato e a qualsiasi uso adibiti, esistenti su territorio comunale.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.
Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa.
Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, il soggetto legalmente responsabile dell'attività produttiva, associativa o ricreativa.

Art. 5 – Principio di solidarietà

1. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art. 6 – Soggetti passivi per ipotesi speciali

1. Locali condominiali gestiti in esclusiva.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio, ove richiesti dal Comune, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

2. Multiproprietà.

Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

3. Centri Commerciali.

Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

4. Locali utilizzati promiscuamente come utenza domestica e non domestica.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere la superficie ad essa determinata, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

5. Locazione e comodato.

In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario è a carico del proprietario dei locali, salvo diversa esplicita richiesta da parte del conduttore.

Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente comunicazione di subentro, il Comune si riserva la possibilità di intestare la fattura al proprietario, salvo la possibilità per quest'ultimo di dimostrare la locazione dell'unità immobiliare.

Art. 7 – Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree da diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di tassazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati – producono i loro effetti:
 - a. Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
 - b. Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Titolo II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 – Determinazione della tariffa

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie.
3. Sulla base del piano finanziario, il Comune determina la tariffa, al fine del raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi del servizio.
4. La tariffa è determinata dal Comune oltre che in base ai criteri tradizionali (destinazione d'uso degli immobili e superficie), anche in base alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti, mediante verifica del numero di svuotamenti del bidoncino del rifiuto secco consegnato ai singoli utenti.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi operativi di gestione relativi al personale, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Art. 9 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da agevolare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per la determinazione della parte variabile si prende a riferimento la quantità di rifiuti effettivamente prodotta, che risulta dalla misurazione continuativa del volume dei rifiuti prodotti tramite il numero di svuotamenti del bidoncino del rifiuto secco consegnato ai singoli contribuenti.
3. Le tariffe sono determinate, avendo come riferimento la copertura dei costi come disciplinata dalla vigente normativa, parametrando la tariffa base all'indice qualitativo e alle quantità di rifiuti effettivamente prodotti da ciascun utente.
4. Per prevenire lo smaltimento illegale dei rifiuti viene presunta una quantità minima annua di rifiuto secco prodotta da ciascun nucleo familiare, da determinarsi in sede di approvazione delle tariffe con deliberazione di Giunta Comunale;
5. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data, si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare all'Ufficio comunale Tributi le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non abbiano presentato tale denuncia, è associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio del Comune, arrotondato all'unità superiore.
6. Per i locali e le aree non occupate e comunque non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 14, la determinazione della quota fissa e variabile da attribuirsi alla singola utenza viene fissato convenzionalmente in numero 1 occupante.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente in base alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte fissa della tariffa è dovuta a prescindere dall'attivazione dell'autosmaltimento, ai sensi della vigente normativa.
3. La parte variabile della tariffa è attribuita in base ad un coefficiente secondo la tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa ed in base alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta, che risulta dalla misurazione continuativa, del volume dei rifiuti prodotti tramite il numero di svuotamenti dei bidoncini del rifiuto secco consegnati alle singole ditte.
4. Le ditte che effettuano l'autosmaltimento sul totale della superficie dichiarata, non hanno diritto al bidone.
5. Per prevenire lo smaltimento illegale dei rifiuti, ad ogni bidone in dotazione verrà calcolato un minimo di svuotamenti annui da determinarsi con deliberazione di Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.
6. Alle ditte prive di bidone, che non effettuano l'autosmaltimento, sarà comunque addebitato il numero minimo di svuotamenti annui, previsti per il bidone 120 L.,

Art. 12 – Commisurazione delle superfici assoggettabili alla tariffa

1. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della Tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.
2. I vani scala sono misurati in base alla superficie della loro apertura.
3. E' considerata area coperta la veranda.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 13 – Superficie non assoggettabile a tariffa Variabile

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa variabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formino, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla parte variabile della tariffa:
 - a. Le superfici degli insediamenti industriali e artigianali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette le superfici degli insediamenti industriali ed artigianali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semi lavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali vere e proprie.
 - b. Le superfici dei locali e delle aree pertinenziali operativi adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - c. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali, e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esecuzione della tariffa.
 - e. Le superfici, diverse da quelle indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.
2. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della parte variabile della tariffa di cui alle precedenti lettere, devono presentare al Comune idonea dichiarazione contenente la descrizione dei rifiuti derivanti dall'attività esercitata, corredata dall'indicazione dell'impresa incaricata del loro trasporto e smaltimento.

Art. 14 – Locali ed aree non assoggettabili a tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa (parte fissa e parte variabile) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno:
 - a. Le aree scoperte di pertinenza o accessorie alle abitazioni (balconi, terrazze, poggioli, portici, posteggi per autoveicoli ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (stalle, serre, ecc.);
 - b. Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
 - c. I vani caldaia, le cabine elettriche, i vani ascensori e simili;
 - d. I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - e. I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoio, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - f. Celle e locali frigoriferi;
 - g. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente e permanentemente vuote, chiuse ed inutilizzate, o prive di allacciamenti ai servizi a rete, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
 - h. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti, chiusi, oppure privi di allacciamenti ai servizi di rete;
 - i. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati, che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possano produrre rifiuti;
 - j. I fabbricati in ristrutturazione.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti g), h), i), j) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizioni che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o pratica edilizia emessa dagli organi competenti, o idoneamente autocertificata, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 15 – Agevolazioni e riduzioni

1. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tener conto delle diverse situazioni di disagio lamentate delle utenze domestiche e non domestiche inerenti al servizio di raccolta e smaltimento.
2. Nel caso di compostaggio dei rifiuti organici attuato dal coltivatore diretto iscritto negli appositi elenchi o dal titolare di impresa agricola, è prevista una riduzione tariffaria.
La riduzione è concessa a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla richiesta.
La quantificazione della percentuale di riduzione è determinata in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale. Il procedimento per la determinazione di tale agevolazione è avviato su documentata istanza dell'utente da esibire all'Ufficio Tributi.
3. Le persone incontinenti o in dialisi possono usufruire di adeguati bidoncini, dislocati nel territorio comunale, per il conferimento dei pannoloni. La consegna di apposita chiave sarà rilasciata dal Comune su domanda del contribuente con allegata dichiarazione del medico curante.
4. *le famiglie e/o aziende residenti in vie o tratti di vie pubbliche non servite dal servizio porta a porta, possono usufruire di uno sconto sino al massimo del 30% della tariffe. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico (sentita la Società affidataria della raccolta dei rifiuti) individuerà lo sconto da effettuarsi e i tratti di via interessati dallo stesso. (modifica D.C.C. 76/2007)*
5. *alle famiglie composte da una sola persona con 70 o più anni ,(che nel corso dell'anno di applicazione della tariffa abbia compiuto 70 o più anni), viene effettuata una riduzione della tariffa pari all'addebito del costo degli svuotamenti minimi obbligatori stabilito in sede di approvazione di tariffa (restando a carico eventuali eccedenze). (modifica D.C.C. 40/2008)*

Art. 16 – Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di asporto e smaltimento. Per temporaneo, si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel provvedimento di determinazione delle tariffe annuali, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Titolo III – DENUNCE- ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

Art. 17 – Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia deve inoltre essere correlata dalla planimetria dei locali soggetti a tassazione.
4. La denuncia di cessazione dell'utenza dovrà pervenire al Comune entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento.
5. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere fatta da uno degli eredi legittimi.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata dall'intestatario della denuncia o dal rappresentante legale o negoziale.
7. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Art. 18 – Violazioni e penalità

1. In caso di mancata presentazione della denuncia di occupazione e/o variazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa (per determinare gli elementi necessari, il Comune si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 19).
È inoltre applicata la sanzione amministrativa di Euro 100,00.

2. In caso di infedele e/o incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione della sanzione di Euro 50,00.
3. in caso di presentazione della comunicazione di inizio e/o variazione oltre il termine previsto dall'art. 17 si applica, la sanzione di Euro 25,00.
4. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato dal Comune. In caso di ritardato, parziale o mancato pagamento delle fatture, si applicano sugli importi fatturato gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardato pagamento oltre alle eventuali sanzioni previste da legge.
5. per le violazioni del regolamento non esplicitamente contemplate nei commi precedenti si applica il principio di analogia.
6. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni per diversa specifica disposizione di legge (art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3).

Art. 19 – Accertamento e attività di controllo

1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni.
2. A tale scopo può:
 - Richiedere l'esibizione dei contratti di locazione registrati, atti pubblici e/o scritture private registrate, idonee ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - Richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - Richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - Invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - Utilizzare personale incaricato per la verifica diretta delle superfici con sopralluogo dei locali e delle aree previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - Accedere alle banche dati in possesso di altri enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
 - Utilizzare le banche dati relative ai contratti di fornitura per altri servizi di acqua, gas, energia elettrica, fognatura e depurazione.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Dall'esito di verifiche e di controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, è data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano comunicazioni
5. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il comune o inviare lettera raccomandata fornendo precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

6. L'ente, decorso il termine assegnato provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 20 – Riscossione della tariffa.

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta/fattura e potrà essere riscossa:
 - a. dall'ente locale direttamente o anche in forma associata;
 - b. affidando il servizio a terzi mediante convenzione a:
 - aziende speciali;
 - spa a prevalente capitale pubblico locale;
 - c. mediante procedura ad evidenza pubblica a:
 - società a capitale misto;
 - concessionari (esattori);
 - soggetti iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/97;

Art. 21 – Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, il Comune dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni.
2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuto è disposta dal Comune entro novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

Art. 22 – Rinvio ad altre disposizioni normative.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle specifiche disposizioni normative vigenti tempo per tempo, nonché alle deliberazioni di Giunta di fissazione degli importi di tariffa.